

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1033

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALONACI, PALOPOLI, FERRI, IANNI, AMADEI FERRETTI, BELLINI, BENEVELLI, BONCOMPAGNI, CECI BONIFAZI, DI GIOVANNI, FABBRI, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, GRASSUCCI, GUERZONI, LANFRANCHI CORDIOLI, MAINARDI FAVA, MONTANARI FORNARI, ONORATO, PASTORE, SATANASSI, TAGLIABUE, TREBBI ALOARDI, ZOPPETTI**

*Presentata il 17 dicembre 1983*

### Norme in materia di erboristeria e di piante officinali

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le ragioni che ci hanno indotto a ripresentare una proposta di legge in materia di piante officinali per uso erboristico, aggiornata rispetto a quella presentata nell'VIII legislatura, sono diverse. Le più importanti sono quelle riguardanti: la crescente diffusione dell'automedicazione — che pone una problematica anche di ordine sanitario — e il conseguente attuale incremento del commercio (già oltre 2.000 esercizi di vendita) e dell'uso di tali piante; la necessità di modificare profondamente la normativa nazionale vigente nel settore e in primo luogo la legge 6 gennaio 1931, n. 99, che, oltre ad essere obsoleta e fortemente inadeguata rispetto alle novità intervenute e alle nuove conoscenze tossico-farmacologiche, è anche fonte di continui equivoci e contrastanti pareri; la

mancanza di una definizione legislativa chiara dei profili e delle competenze delle figure professionali operanti nel settore dell'erboristeria. Al riguardo va rilevato che i ruoli dell'erboristeria e dell'erborista discendono soltanto dalla tradizione e dall'esperienza, sono giuridicamente incerti, sono oggetto di ricorrenti interpretazioni controverse e vi è dunque bisogno di ricercare una loro adeguata collocazione e definizione.

La stessa definizione e classificazione delle piante officinali per uso erboristico richiede aggiornamenti e precisazioni.

Secondo la legislazione vigente « per piante officinali si intendono le piante medicinali, aromatiche e da profumo ». Il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, indica 57 piante officinali spontanee che sono in grado, a seconda della specie, di

esplicare determinate azioni terapeutiche, salutari, aromatizzanti e cosmetiche.

Tutta la normativa esistente in materia è comunque imperniata sulla legge 6 gennaio 1931, n. 99, a cui fecero seguito, nel 1932, il regolamento applicativo e il già ricordato elenco delle piante dichiarate officinali. Da allora sono passati 50 anni; la realtà è profondamente mutata, ma le leggi sono ancora le stesse ad eccezione di qualche vago punto di riferimento offerto da alcune direttive CEE.

Sarà bene affermare che non è nostra intenzione né sopravvalutare né sminuire il ruolo dell'erboristeria. C'è qualche volta il rischio di una interpretazione di tipo magico o superstizioso che va combattuto. Così come va combattuto e scoraggiato ogni uso non corretto e non responsabile dell'erboristeria, cui si deve guardare senza atteggiamenti fideistici. Al tempo stesso va respinta ogni posizione preconcepita o intento derisorio, nel rispetto di una tradizione che ha le sue radici in una consolidata cultura popolare.

Va ricordato che un'alta percentuale di piante officinali consumate in Italia viene attualmente importata dall'estero — anche se quelle estere, si sostiene da più parti, non sempre eguagliano per qualità quelle nazionali —, aggravando di varie decine di miliardi il saldo negativo della nostra bilancia agro-alimentare. Per converso sono sempre più numerosi gli studiosi e gli esperti che ritengono che il nostro paese possieda forti potenzialità nel campo della coltivazione di dette piante. Un incremento di tale produzione, a cui mira, assieme ad altre finalità, la presente proposta di legge, consentirebbe, tra l'altro (come dimostrano alcune significative esperienze in atto in Toscana ed in altre regioni), il recupero di terre incolte e l'aumento dell'occupazione giovanile, e potrebbe altresì consentire nell'avvenire un apprezzabile incremento dell'esportazione di buone qualità nazionali di piante officinali.

Inoltre, sia sulla base di ben note passate esperienze (vedasi il largo contributo che le sostanze di origine vegetale

hanno dato e danno alla moderna farmacologia), sia per gli orientamenti attuali derivanti, talvolta, dall'isterilirsi della ricerca di composti sintetici, un impulso alla attività di ricerca fitoterapica determinerebbe nuovi stimoli anche alla ricerca farmaceutica.

La presente proposta di legge, volendo ricercare risposte positive alle esigenze sopradette e ad altre ancora, ha lo scopo di giungere ad una normativa moderna ed equilibrata che disciplini la coltivazione, la raccolta, la trasformazione, il commercio e la promozione della produzione e della ricerca nel settore delle piante officinali utilizzabili in erboristeria e, parzialmente, in farmaceutica. Costituendo la erboristeria un'attività che incide positivamente o negativamente, anche a seconda della correttezza della sua applicazione, sullo stato di salute dei cittadini si intende altresì promuovere l'educazione igienica e sanitaria particolarmente dei giovani attorno a questa materia.

La proposta di legge ha tenuto conto e si è avvalsa degli importanti risultati a cui sono pervenuti il dibattito e l'elaborazione compiuti dalle associazioni professionali degli erboristi e da altre associazioni, da esperti e studiosi della materia, da amministratori locali e regionali. I presentatori della proposta non hanno l'ambizione di prospettare soluzioni interamente rispondenti a tutta la problematica del settore — la disputa tra studiosi, operatori e cittadini attorno alla erboristeria è tuttora assai viva e ben lungi da far prevedere una conclusione a breve termine — ma si propongono più realisticamente di fornire le risposte che sono oggi possibili e di compiere un passo avanti essenziale per l'adeguamento e lo sviluppo della normativa esistente, in modo da tutelare gli acquirenti e dare tranquillità e sicurezza agli operatori erboristici. La proposta di legge è dunque aperta a tutti i contributi e a tutti i possibili miglioramenti, non avendo noi la pretesa di avere risolto tutti i complessi problemi che abbiamo incontrato nel corso della sua elaborazione.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Non è qui il caso di fare la storia, suggestiva e antichissima, della coltivazione e dell'uso delle piante officinali. Una storia che si perde nella leggenda, secondo la quale il primo a seminare, in Tessaglia, tali piante sarebbe stato il centauro Chirone, maestro di Esculapio.

È comunque certo che delle loro virtù si trovano tracce tra i cinesi 8.000 anni avanti Cristo. Così come è certo che varie piante medicinali trattate dagli antichi studiosi del mondo etrusco, egiziano e greco-romano, figurano ancora oggi nelle farmacopee di diversi paesi.

Dopo la caduta dell'impero romano furono gli arabi a salvare e riscoprire l'uso delle piante nel campo della terapeutica, perfezionando le tecniche della distillazione, della cristallizzazione e della filtrazione.

Più tardi furono i grandi navigatori, con i loro arditi viaggi e la scoperta di nuove terre, — particolarmente delle Americhe, che condussero alla importazione in Europa di nuove specie di piante — ad allargare ed intensificare il commercio delle droghe e a stimolare il risorgere, nell'Europa occidentale, dello studio sistematico e approfondito delle piante medicinali, indigene ed esotiche. Le farmacopee tedesche, nel XVI secolo, citano e descrivono la preparazione di 24 olii essenziali per la cura delle diverse malattie. In Italia l'erboristeria raggiunge il massimo sviluppo nei secoli XVI (è in tale secolo che sorgono in varie città gli « Orti dei semplici », anticipatori degli attuali orti botanici) XVII, XVIII. Dopo un periodo di oblio le piante medicinali sono oggi in netta riscoperta in tutto il mondo, ed è indubbio che più volte si sono avute conferme sperimentali di quanto era stato empiricamente osservato nel passato con la terapia vegetale e la medicina popolare.

Nell'esercizio di antiche pratiche e nell'uso di antiche ricette è prevalsa a lungo l'influenza della superstizione e dei riti della magia. Ciò era inevitabile. Però, con il passare del tempo, la fitoterapia è andata acquistando, in alcuni paesi europei, un rigore scientifico pari a quello della

medicina ufficiale, anche se non è ancora riuscita a riscattarsi pienamente da una condizione di emarginazione e di subordinazione; mentre nell'ambito comunitario la Gran Bretagna e la Germania si sono già date una normativa riguardante la erboristeria.

La chimica moderna ha portato, nella farmacoterapia, il trionfo dei prodotti sintetici e ha ridotto drasticamente l'uso di preparati a base di vegetali. Le preparazioni magistrali a base di piante sono quasi scomparse nelle prescrizioni mediche. Non sono invece diminuiti l'uso e la produzione di preparati galenici a base di erbe medicinali quali le tisane, le polveri, gli sciroppi, ecc.

È indubbio che il farmaco di sintesi chimica ha costituito e costituisce ancora una conquista essenziale nella battaglia per il miglioramento dello stato di salute degli individui e della collettività e per l'innalzamento dell'età media delle popolazioni. È però altresì vero che mentre la legge di riforma sanitaria ha voluto affermare la funzione sociale e la prevalente finalità pubblica della produzione dei farmaci e ha voluto prescrivere il ricorso ad una specifica legge dello Stato per rinnovare profondamente la politica e la regolamentazione del settore farmaceutico, i governi succedutisi negli ultimi cinque anni quasi nulla hanno fatto per creare le condizioni per giungere prima possibile alla qualificazione della produzione e alla distribuzione di farmaci di comprovata efficacia, riducendo all'essenziale il campo di quelli prescrivibili. Cosicché, nonostante l'efficacia e la indispensabilità dei farmaci, dall'eccesso del loro uso. (che è spesso causa di malattie iatrogene) (1) derivano danni crescenti alla salute dei cittadini e un continuo appesantimento della spesa sanitaria.

Non è facile individuare le varie cause che hanno concorso a determinare la diffusione dell'autoterapia ed il crescente ri-

(1) Vedi anche il giudizio espresso dal CNEL nella sua assemblea del 20-21 maggio 1980, che ha avanzato varie proposte per non lasciare un settore così delicato alla spinta consumistica.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

corso all'uso dei prodotti naturali con il conseguente boom dell'erboristeria. Molto probabilmente ciò è dovuto alla crescente convinzione dei limiti della farmacoterapia nei confronti della patologia oggi prevalente, dominata da malattie degenerative di origine ambientale e sociale, nonché dai danni crescenti alla salute umana derivanti dall'uso eccessivo e improprio dei farmaci. Va inoltre tenuta presente la tendenza a riscoprire e a ricercare un più equilibrato rapporto con la natura, anche per sfuggire alla spinta consumistica e alle suggestioni di campagne pubblicitarie poco scrupolose che stanno investendo anche il settore delle piante officinali per uso erboristico.

Questo atteggiamento, accompagnato talvolta da una infatuazione acritica verso i prodotti erboristici, parte dalla convinzione che la sostanza naturale sia una garanzia di salute o, quanto meno, non esponga ai rischi indotti dall'assunzione di medicinali.

A fronte di tale realtà, sembra in certi casi auspicabile la sostituzione parziale dei medicinali sintetici con piante officinali, anche per ovviare al consumismo farmaceutico, adeguandosi così ad altri paesi europei tra cui la Gran Bretagna e la Repubblica federale di Germania. Ciò anche in considerazione del fatto che non sembra dimostrato che un principio attivo riprodotto per sintesi svolga lo stesso effetto terapeutico del medesimo principio attivo presente in medicinali vegetali. Attualmente un terzo di tutti i prodotti farmaceutici presenti nel mondo deriva da piante, e con i miceti ed i batteri si supera il 60 per cento, ma in tale derivazione è possibile e necessario andare ben oltre.

Ci pare comunque opportuno osservare che il fenomeno del ritorno alla natura viene più volte utilizzato da varie iniziative pubblicitarie che, avvalendosi della buona fede dell'erborista, mirano alla ricerca di facili guadagni. Si rende perciò ancora più necessaria un'azione dei poteri pubblici per tutelare efficacemente gli interessi dei consumatori e la salute dei cittadini. Al riguardo è bene ricordare che

il disposto, scarsamente attuato, dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, relativa alla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, afferma quanto segue: « è vietato offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa e in qualsiasi altro modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti circa la natura, la sostanza, la qualità e le proprietà nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni medicamentose ». Tutelare il consumatore vuol dire anche informarlo che può incorrere in conseguenze dannose per la salute quando egli faccia ricorso ad un uso eccessivo e prolungato di piante officinali vendibili in erboristeria.

Pur essendo noto che i pericoli derivanti dall'uso dei prodotti erboristici paiono essere sensibilmente ridotti rispetto a quelli provenienti dal consumo di farmaci sintetici è comunque necessario — anche perché l'erborista, per quanto esperto, non è un farmacista o un fitoterapista — considerare l'autoterapia nei suoi risvolti sanitari ed adeguare le norme legislative in modo da sottrarre i consumatori da eventuali possibili pericoli, da inganni mercantili e tutelare la loro salute.

All'erboristeria fa ricorso da sempre una fascia non secondaria di cittadini traendone, in presenza di lievi disfunzioni fisiologiche dell'organismo, a cui sono soggetti anche gli individui sani, vari vantaggi e benefici.

Del resto che l'erboristeria occupi uno spazio ed eserciti un proprio ruolo è testimoniato anche dal fatto che l'Organizzazione mondiale della sanità ha creato un proprio centro di ricerche che sta lavorando alla individuazione delle piante officinali utilizzabili in erboristeria. In ogni caso l'automedicazione e l'erboristeria sono diventate delle realtà consistenti con le quali anche il legislatore è chiamato a misurarsi, cercando di disciplinar-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le in maniera corretta, obiettiva e moderna.

Da quanto esposto finora — su cui è sicuramente utile un ulteriore confronto — emerge la necessità di sancire mediante norme legislative che le piante officinali e i loro derivati e le preparazioni erboristiche utilizzabili e vendibili in erboristeria sono quelli non configurabili come specialità medicinali, in grado di manifestare, anche a fini preventivi, generici effetti benefici e salutari che favoriscono funzioni fisiologiche e stimolano fisiologicamente organi ed apparati dell'organismo, o che esercitano un effetto igienico sul corpo mediante uso cosmetico, e che sono comunque inoffensivi; e cioè prodotti suscettibili di impieghi diversi da quello terapeutico. Al tempo stesso si tratta, in buona parte, di piante e derivati che sono ormai da tempo largamente acquisiti nell'uso comune, sia familiare, per l'alimentazione e la correzione organolettica dei cibi, che artigianale ed industriale a scopo aromatizzante, cosmetico, liquoristico, essenziero, enologico. Per tali impieghi — non specificatamente erboristici — essi non sono oggetto della presente proposta di legge e rimangono pertanto regolati da altre specifiche vigenti norme.

L'erboristeria, così concepita e disciplinata, viene ad avere un ruolo ed uno spazio propri, senza gli sconfinamenti e i conseguenti conflitti, altrimenti inevitabili, con la farmaceutica. I ruoli restano e devono restare ben diversi e distinti, anche se può esservi, entro certi ambiti, una determinata integrazione.

Rispetto alla normativa, la proposta di legge innova fortemente anche per quanto concerne la formazione professionale e le competenze degli operatori del settore erboristico. Ciò accresce la responsabilità ed eleva la professionalità degli erboristi rispetto a quanto è sancito nella legge 6 gennaio 1931, n. 99.

Infatti, oltre alle modifiche relative ai criteri dell'insegnamento e alla durata dei corsi per il conseguimento del diploma di

erborista, viene stabilito che per l'accesso a detti corsi è richiesto il diploma di scuola media superiore.

Sappiamo che alcuni ritenevano auspicabile una ulteriore qualificazione degli erboristi e ne prospettavano il conseguimento tramite un corso di laurea analogo a quello delle discipline scientifiche e biologiche, in modo da garantire al massimo la professionalità di operatori che sarebbero diventati così fitoterapisti o « specialisti delle piante officinali ».

Si tratta di un auspicio e come tale non ci sentiamo di escluderlo. Può darsi che, nell'avvenire, il legislatore possa e debba riprenderlo nella dovuta considerazione.

Con l'attuale proposta di legge dobbiamo invece muovere dalla realtà odierna e, tenendo conto di tutti i suoi aspetti, anche di ordine culturale, tendere a dare una risposta concreta e praticabile alle esigenze immediate e a quelle di un futuro prevedibile. Sarà soprattutto l'esperienza a suggerire gli adeguamenti e i cambiamenti che si renderanno successivamente necessari.

Con la normativa proposta l'erborista viene autorizzato a fornire ai clienti informazioni e consigli pratici, in definitiva, le avvertenze e le modalità sull'uso dei prodotti in vendita. Poiché gli effetti desiderati possono essere commisurati anche alla quantità, alla durata dell'impiego e al tipo di uso degli erborati, la norma è rivolta in primo luogo a tutelare la salute del consumatore. Tale tutela dovrà essere perseguita anche tramite la fissazione dei requisiti e delle caratteristiche del prodotto erboristico: la buona qualità delle merci poste in vendita (ossia assicurando l'identità botanica, la provenienza, ecc. delle piante); il rispetto del tempo balsamico (e dunque della data della raccolta delle erbe in modo da garantirne le caratteristiche ottimali che ne giustificano l'impiego); la cura nella raccolta, conservazione ed etichettatura delle droghe; la loro genuinità — assicurata anche per le piante officinali di importazione — in relazione ai residui di sostanze chimiche eventual-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mente impiegate nelle colture e comunque inquinanti. Al medesimo fine — di informazione e, altresì, di controllo da parte del pubblico — è tesa la norma che prevede sulle etichette delle confezioni delle piante la indicazione delle attività biologiche essenziali notoriamente riconosciute, espresse secondo una terminologia elaborata e proposta dalla Commissione tecnica consultiva prevista dalla legge.

A coloro che ne fanno richiesta, l'erborista, in virtù della sua accresciuta e più elevata formazione professionale e delle sue competenze ed esperienze, può altresì fornire miscele estemporanee dei prodotti ammessi alla utilizzazione e alla vendita nelle erboristerie per gli usi previsti dalla proposta di legge.

Agli erboristi non sono invece consentite la miscelazione e la vendita delle piante e dei prodotti erboristici preconfezionati per qualsiasi finalità terapeutica. Essi non possono utilizzare e vendere gli erborati in forza dei loro principi attivi e delle loro proprietà terapeutiche.

Gli erboristi sono dunque operatori che intervengono in un settore di « confine » delicato, che richiede una piena consapevolezza della propria funzione e responsabilità.

La tabella negativa A, la tabella positiva B e l'allegato C, che il Ministero della sanità approverà entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge e che abbiamo definito nella presente proposta in via provvisoria, contribuiranno a facilitare l'opera degli operatori erboristici e a garantire i consumatori, in primo luogo sotto il profilo sanitario. La disputa, che continua tuttora, sul carattere e sul merito di tali tabelle, ricollega immediatamente ad alcuni quesiti essenziali riguardanti il ruolo e i compiti attuali dell'erboristeria, dei quali si è già parlato. Sicuramente tutte o quasi tutte le piante incluse nella tabella B sono potenzialmente suscettibili anche d'impiego terapeutico (così come di impiego terapeutico sono suscettibili diversi prodotti utilizzati nella liquoreria, nella cosmetica, in profumeria, nell'alimentazione, ecc.), ma ciò non signi-

fica affatto che debbano essere necessariamente usate solo a tale fine. L'esperienza, comunque, dimostra che usi diversi, anche benefici e salutari, di prodotti erboristici, che non presentano oltre misura un determinato potere tossico ed altri rischi, sono possibili ed avvengono quotidianamente e liberamente: ed è, ci pare, quanto la proposta di legge tende ad assicurare e disciplinare.

Questa, coerente con le proprie finalità, rivolge una particolare attenzione anche agli importanti punti concernenti l'incentivazione, tramite le regioni, della coltivazione e della ricerca scientifica sulle piante officinali. L'incremento della produzione dovrà rispondere anche ad esigenze di ordine economico e sociale; mentre lo sviluppo della ricerca, sia pubblica sia privata, potrà contribuire ad elevare il livello dell'erboristeria e a ridurre o contenere l'uso dei farmaci di sintesi chimica.

Come abbiamo già avuto occasione di osservare, una serie di problemi connessi all'impiego delle piante officinali per uso erboristico presentano implicazioni di ordine igienico e sanitario. Di essi non potrà fare a meno di occuparsi il Servizio sanitario nazionale — e, particolarmente, le unità sanitarie locali — secondo lo spirito della riforma sanitaria.

L'erboristeria è una realtà che fa parte degli usi e della cultura del nostro e di molti altri popoli, e come tale va seguita, regolata e controllata.

La proposta di legge tende a rispondere a queste e ad altre esigenze.

Sostanzialmente essa prevede:

1) il netto superamento delle attuali norme legislative e regolamentari di settore, ormai inadeguate e insufficienti;

2) la collocazione delle nuove proposte nell'ambito dello spirito e delle finalità della legge 23 dicembre 1978, n. 833, di riforma sanitaria;

3) la regolamentazione organica della materia sotto i vari profili: da quello igienico e sanitario a quelli relativi ai requisiti e alle caratteristiche dei prodotti erboristici, alla promozione della produ-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zione, della ricerca e dell'impiego diretto e indiretto delle piante officinali e dei loro derivati, anche nel campo farmaceutico;

4) l'elevamento della formazione professionale e la qualificazione della figura dell'erborista, quali condizioni per elevare altresì il livello e la funzione dell'erboristeria.

La proposta di legge in esame è composta da otto titoli e da quarantadue articoli.

Il titolo I (articoli 1-4) definisce le disposizioni generali. In tale titolo, come in altri successivi, abbiamo adoperato la accezione di « piante officinali per uso erboristico ». Con essa si intendono le piante e i prodotti utilizzabili e vendibili in erboristeria. La proposta di legge, pur riguardando prevalentemente quelle medicamentose, si riferisce anche, in una certa misura, a piante con altra destinazione.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge.

L'articolo 2 sancisce i limiti entro i quali deve esercitarsi l'attività di erboristeria, stabilendo che essa non può in alcun modo riguardare la utilizzazione e la vendita di prodotti a scopo terapeutico.

L'articolo 3 riguarda la fase di preliminare preparazione e trasformazione delle piante officinali a cui corrisponde l'opera del fitotrasformatore.

L'articolo 4 indica le preparazioni erboristiche utilizzabili e vendibili al pubblico in erboristeria in base alla tabella B (positiva) e l'allegato C e l'area di quelle (tabella A, negativa) di cui sono assolutamente vietati la tenuta, l'uso e la vendita nei negozi erboristici. L'allegato C, che ci è sembrato opportuno e necessario per dettagliare i prodotti, per uso erboristico e non, vendibili in erboristeria, è motivato anche dalla attuale eterogeneità del contenuto delle autorizzazioni amministrative rilasciate alle erboristerie e ha l'intento di omogeneizzare ed unificare tali autorizzazioni, per evitare quindi contraddizioni e disuguaglianze, a miglior servizio per il consumatore.

Il titolo II (articoli 5-9) riguarda la qualità, la disciplina del confezionamento e la etichettatura dei prodotti erboristici, al fine di garantire una migliore tutela dei consumatori. Gli articoli corrispondenti rinviano in particolar modo alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e al relativo regolamento sull'igiene degli alimenti e delle bevande, anche per quanto concerne la qualità, la genuinità e la scadenza di utilizzazione dei prodotti, nonché al decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322, relativo alla etichettatura dei prodotti alimentari.

In particolare, l'articolo 8 stabilisce, tra l'altro, che sulle confezioni della pianta ad uso erboristico siano segnalate le attribuzioni regolarmente autorizzate in merito alle sue proprietà naturali, nonché gli avvertimenti relativi alle modalità del suo impiego.

L'articolo 9 dispone la costituzione e la composizione di una commissione tecnica con funzioni consultive nella intera materia oggetto della legge.

Il titolo III (articoli 10-14) definisce le condizioni (autorizzazioni, requisiti, ecc.) richieste per il commercio, la produzione e la trasformazione delle piante officinali.

In particolare, l'articolo 12 fa obbligo di possedere una specifica autorizzazione per la coltivazione di quelle (venefiche) elencate nella tabella A e sancisce la libertà nella coltivazione delle piante di cui alla tabella B; mentre gli articoli 13 e 14 indicano i vincoli ai quali devono sottostare i coltivatori delle piante della predetta tabella A e la possibilità di revoca o di sospensione dell'autorizzazione alla loro coltivazione in caso di accertate irregolarità.

Il titolo IV (articoli 15-21) tratta della formazione e dei profili delle figure professionali operanti nel settore erboristico. Le norme relative modificano, rispetto a quelle vigenti, i requisiti per l'accesso, la organizzazione, la struttura, i criteri per la definizione delle materie e dei programmi d'insegnamento e la durata dei corsi per conseguire i titoli di erborista (assicurandone una più adeguata formazio-

ne professionale) e di fitotrasformatore (figura da tempo esistente, cui la proposta di legge vuole dare riconoscimento formale, definendone anche le competenze). Il titolo IV tratta altresì dell'esercizio delle attività consentite dal diploma di erborista e/o dal titolo di fitotrasformatore, prevedendo, tra quelle consentite all'erborista, anche la possibile miscelazione estemporanea di piante officinali e la fornitura ai clienti di informazioni e consigli pratici sull'uso dei prodotti in vendita.

Il titolo V (articoli 22-25) prevede e disciplina la incentivazione della coltivazione e della produzione delle piante officinali e della ricerca sulle stesse, la educazione sanitaria e la difesa del patrimonio naturale.

In esso sono previste norme relative alla salvaguardia della flora spontanea e all'incremento della produzione di piante officinali, assegnando alle regioni le relative funzioni di attuazione. Le regioni e le province autonome possono altresì sviluppare la ricerca, anche al fine del miglioramento delle predette piante a scopo erboristico e farmaceutico e della riduzione del ricorso ai farmaci di sintesi chimica, garantendo al riguardo una corretta informazione sull'utilizzazione dei prodotti erboristici e sulla sua distinzione dalla terapia farmacologica.

A tal proposito l'articolo 23 detta le norme per la incentivazione, la programmazione e il finanziamento della ricerca sulle piante officinali, per la realizzazione degli scopi suddetti.

I titoli VI, VII e VIII (articoli 26-41) riguardano: le sanzioni penali e/o amministrative da prevedere per l'inosservanza delle disposizioni contemplate dalla legge; le norme transitorie e le disposizioni finali, comprese quelle del finanziamento delle spese previste; l'abrogazione della legge 6 gennaio 1931, n. 99, e delle altre norme e disposizioni in contrasto con la legge proposta.

Il Servizio sanitario nazionale, e in primo luogo le unità sanitarie locali, sono sensibilizzati e responsabilizzati nella legge in compiti di vigilanza igienica e sanitaria e in compiti di informazione e di educazione dei giovani e dei cittadini relativamente all'uso dei prodotti erboristici e alla protezione e lo sviluppo del patrimonio naturale vegetale quale risorsa biologica utilizzabile anche per la cura e la salute dell'uomo.

In coerenza con ciò, nella scuola e nella società si dovrà promuovere — così come indica anche l'articolo 25 — una corretta educazione naturalistica volta a realizzare una valida appropriazione da parte del cittadino di una cultura ecologica e sanitaria di base.



**PROPOSTA DI LEGGE**

PAGINA BIANCA

**PROPOSTA DI LEGGE****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****ART. 1.**

La presente legge disciplina la commercializzazione delle piante officinali per uso erboristico, la formazione professionale e l'ordinamento giuridico degli operatori del settore erboristico e detta norme per garantire la sicurezza, la genuinità e la buona qualità dei prodotti usati in erboristeria.

La presente legge disciplina altresì:

la coltivazione, la raccolta, la preparazione e la conservazione delle piante officinali e loro parti per uso erboristico; la promozione della educazione sanitaria dei cittadini in materia di piante officinali, della ricerca scientifica sulle piante e dell'impiego diretto e indiretto di vegetali e loro derivati in erboristica e in farmacologia.

**ART. 2.**

Per piante officinali per uso erboristico, loro parti e derivati e per preparazioni erboristiche si intendono le piante officinali o le loro parti d'uso comprese nella tabella *B*, nonché i derivati e le preparazioni inclusi nell'allegato *C*, utilizzabili e vendibili in erboristeria e non configurabili come specialità medicinali.

Per uso erboristico si intende l'utilizzazione delle piante, loro parti e derivati e le preparazioni, di cui al comma precedente, in grado di manifestare, anche a fini preventivi, effetti benefici e salutari favorendo fisiologicamente le funzioni dell'organismo.

Non sono oggetto della presente legge e rimangono regolate dalle relative vigenti norme, le piante, loro parti, derivati e preparazioni incluse nella tabella *B* e nello allegato *C*, destinate ad uso diverso da

quello erboristico, largamente acquisite nell'uso comune, nella alimentazione, nella correzione organolettica dei cibi, nei settori produttivi.

#### ART. 3.

L'attività di preparazione e trasformazione preliminare delle piante officinali si identifica nei trattamenti idonei a predisporre le piante o loro parti alla elaborazione erboristica, alla lavorazione industriale e alla conservazione.

L'attività di elaborazione si identifica nelle trasformazioni idonee ad ottenere i prodotti per uso erboristico e non, indicati nell'allegato *C* della presente legge.

#### ART. 4.

Le piante officinali, loro parti e derivati, il cui impiego è riservato agli stabilimenti chimici, farmaceutici o chimico-farmaceutici, alle officine farmaceutiche, ai laboratori artigiani per la trasformazione preliminare appositamente autorizzati a norma dell'articolo 12 ai laboratori di ricerca e alla vendita al pubblico nelle farmacie come sostanze medicinali sono elencati nella tabella *A* allegata alla presente legge.

Le piante officinali per uso erboristico di cui al precedente articolo 2 sono quelle incluse nell'elenco di cui alla tabella *B* allegata alla presente legge.

L'allegato *C* della presente legge è equiparato e sostituisce, nella domanda e nell'autorizzazione amministrativa, la specificazione prevista per la tabella merceologica XIV di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 30 agosto 1971 e relativo allegato ed è comprensivo dei prodotti per uso erboristico e non.

Il Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità e la commissione di cui all'articolo 9, provvede ogni cinque anni con proprio decreto ad aggiornare le tabelle *A*, *B* e l'allegato *C*, di cui ai commi precedenti, sulla base dei risultati della ricerca e della sperimentazione nazionale ed estera.

## TITOLO II

QUALITÀ, CONSERVAZIONE,  
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI  
ERBORISTICI

## ART. 5.

La vigilanza igienica e sanitaria necessaria ad assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel secondo e nel terzo titolo della presente legge spetta ai comuni che la esercitano mediante le unità sanitarie locali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale.

## ART. 6.

Oltre che alle norme della presente legge, le piante per uso erboristico, nazionali o importate e altri prodotti naturali usati in erboristeria devono corrispondere, anche per quanto concerne la qualità, la genuinità e le modalità di conservazione ed esposizione al pubblico, alle disposizioni e ai requisiti previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, e dai regolamenti in materia di sostanze alimentari e di bevande, nonché, per quanto concerne l'etichettatura, dal decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

È fatto divieto di produrre, vendere, detenere per vendere, distribuire per il consumo prodotti erboristici non corrispondenti all'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con particolare riferimento alle sostanze chimiche usate in agricoltura e comunque inquinanti e ai limiti fissati con le ordinanze ministeriali di cui allo stesso articolo 5, lettera h), della citata legge e delle altre norme vigenti in materia.

## ART. 7.

I contenitori di prodotti erboristici destinati a conservare materiali vegetali per la vendita sfusa devono indicare il nome comune e quello botanico delle piante contenute o utilizzate, la loro provenienza, la data di raccolta, la data di confezionamento, la data di scadenza della utilizzazione, il nome della ditta produttrice.

Dette indicazioni devono essere altresì presenti sui contenitori usati alla produzione e nel commercio all'ingrosso delle piante officinali utilizzabili in erboristeria.

I prodotti erboristici preconfezionati devono inoltre riportare la quantità della pianta contenuta.

Il prodotto sfuso utilizzabile in erboristeria consegnato al pubblico deve recare sull'involucro soltanto la indicazione dell'erba o delle erbe in esso contenute, nonché la ragione sociale della ditta venditrice.

I contenitori devono altresì corrispondere a tutte le altre norme della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, sull'igiene degli alimenti e delle bevande e alle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1982, n. 322.

#### ART. 8.

Le confezioni della pianta per uso erboristico devono recare, oltre a quelle previste dal precedente articolo 7, le indicazioni terminologiche regolarmente riconosciute in relazione alle proprietà naturali del prodotto, nonché le indicazioni e gli avvertimenti sulle modalità di utilizzazione.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano alla camomilla, per la quale valgono le norme della legge 30 ottobre 1940, n. 1724.

Le piante, loro parti, derivati e preparazioni per uso erboristico, di cui sia scaduta la validità, non possono essere alienate al pubblico come prodotto erboristico.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità, e previo parere della Commissione prevista dal successivo articolo 9, è definita la terminologia relativa alle proprietà possedute naturalmente dalle piante usate in erboristeria.

#### ART. 9.

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della agricoltura e foreste, dell'industria, com-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mercio e artigianato e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio sanitario nazionale, con proprio decreto, costituisce una Commissione per l'erboristeria e le piante officinali avente funzioni di consulenza tecnica, nella materia di cui alla presente legge, in particolare per:

1) la definizione e revisione delle tabelle A e B e dell'allegato C;

2) la definizione della terminologia da usare nell'elencazione delle proprietà o aggettivazioni delle piante di cui alla tabella B;

3) la definizione delle scadenze di utilizzazione delle piante di cui alla tabella B;

4) la codificazione della nomenclatura botanica da utilizzare mediante la pubblicazione di un tabulato erboristico, con corrispondenze botaniche e linguistiche;

5) la determinazione delle materie d'insegnamento obbligatorio per i corsi da frequentare per il conseguimento dell'attestato di qualifica di fitotrasformatore e del diploma di erborista.

La Commissione, che è presieduta dal direttore dell'Istituto superiore di sanità e di cui è segretario un funzionario dello Istituto superiore di sanità, è composta dai seguenti membri di nomina diretta del Ministro della sanità: un funzionario del Ministero della sanità; un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste; un funzionario di un Servizio multizonale di prevenzione delle unità sanitarie locali, che sia in possesso del diploma di erborista e dell'aggiornamento *post-lauream* in piante officinali; un clinico medico scelto e nominato tra una terna di primari ospedalieri proposta dal Consiglio sanitario nazionale; un clinico medico scelto e nominato tra una terna di professori ordinari proposta dal Consiglio universitario nazionale (CUN); un farmacognosta scelto e nominato tra una terna di professori ordinari proposta dalla Società italiana di farmacognosia; un fitochimico scelto e nominato fra una terna di professori ordinari proposta dalla Società italiana di fitochimica; un botanico farmaceutico scelto e nominato fra una

terna di professori ordinari proposta dalla Società botanica italiana (gruppo di lavoro piante officinali); un erborista diplomato titolare o collaboratore di un esercizio commerciale di erboristeria al dettaglio con almeno 10 anni di attività professionale; un fitotrasformatore abilitato titolare o collaboratore di una impresa artigiana di trasformazione preliminare di piante officinali con almeno 5 anni di attività professionale; tre esperti su designazione delle Regioni.

Fanno inoltre parte della Commissione quali membri aggiunti di nomina indiretta su designazione delle associazioni professionali: un medico specializzato in fitoterapia designato dal Consiglio sanitario nazionale; un farmacista designato dalla Unione tecnica italiana farmacisti (UTIFAR); un dirigente tecnico esperto nel condizionamento delle piante officinali designato dalle associazioni dei produttori; un dirigente tecnico esperto nella conservazione delle piante officinali designato dalle associazioni dei commercianti all'ingrosso di piante officinali; un dirigente tecnico esperto nella manipolazione e conservazione dei derivati delle piante officinali designato dalle associazioni industriali; due esperti designati dalle associazioni professionali dei fitotrasformatori; due esperti designati dalle associazioni professionali degli erboristi; due esperti designati dalle associazioni più rappresentative dei consumatori.

La Commissione sarà rinnovata ogni cinque anni e deve essere convocata almeno due volte l'anno.

### TITOLO III

AUTORIZZAZIONI E REQUISITI NECESSARI PER IL COMMERCIO, LA PRODUZIONE, LA PREPARAZIONE E LA TRASFORMAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI PER USO ERBORISTICO

#### ART. 10.

Per svolgere l'attività di preparazione e trasformazione preliminare delle piante officinali utilizzabili in erboristeria è ne-



cessario il possesso degli attestati di qualifica di cui all'articolo 17.

Per svolgere l'attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali per uso erboristico è necessario il possesso del diploma di cui all'articolo 18.

#### ART. 11.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle loro competenze previste dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di commercio, dettano i criteri ai quali i comuni devono attenersi per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio all'ingrosso delle piante officinali e per la vendita al dettaglio dei prodotti erboristici. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di preparazione e di trasformazione preliminare di dette piante è rilasciata dalle commissioni provinciali per l'artigianato in base alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente le norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

#### ART. 12.

La coltivazione delle piante comprese nella tabella A è consentita dietro autorizzazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, all'uopo delegate, con decreto del Ministro della sanità di concerto col Ministro della agricoltura e delle foreste, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le condizioni e le garanzie alle quali è subordinata l'autorizzazione di cui al comma precedente e le modalità per garantire i necessari controlli.

L'autorizzazione conferisce la facoltà di coltivazione di cui al primo comma alla persona fisica o giuridica a cui l'autorizzazione stessa è intestata; essa non può essere ceduta, né utilizzata da altre persone a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma.

L'autorizzazione ha durata quinquennale.

Il decreto di autorizzazione di cui al primo e secondo comma è trasmesso dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano al sindaco e all'unità sanitaria locale territorialmente competenti.

La coltivazione delle piante officinali comprese nella tabella *B* è libera.

#### ART. 13.

In caso di accertate irregolarità durante il corso della coltivazione, della raccolta, della custodia e del commercio delle piante di cui alla tabella *A* della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione alla coltivazione.

Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed è comunicato al sindaco e all'unità sanitaria locale *c*, ove occorra, all'autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio.

#### ART. 14.

Le persone autorizzate alla coltivazione e alla raccolta delle piante comprese nella tabella *A* della presente legge possono cedere i loro prodotti soltanto alle strutture e presidi di cui al primo comma dell'articolo 4 e ai commercianti all'ingrosso od esportatori e possono esportare essi stessi i loro prodotti.

Dette persone devono tenere appositi registri di carico e di scarico nei quali segnare, appena avvenuti, i movimenti delle partite di piante coltivate, conservate e vendute.

Alle persone di cui ai commi precedenti è vietato trattenere per uso proprio, offrire, porre in vendita al dettaglio, distribuire o cedere a qualsiasi titolo, anche gratuito, a persone, strutture e presidi diversi da quelli indicati al primo comma, le piante o loro parti di cui alla tabella *A*.

TITOLO IV  
FORMAZIONI E PROFILI DELLE  
FIGURE PROFESSIONALI

ART. 15.

Sino alla riforma della scuola media superiore le figure professionali previste nel settore erboristico sono due: fitotrasformatore ed erborista.

È di competenza del fitotrasformatore la trasformazione preliminare delle piante officinali e delle loro parti per uso erboristico incluse nella tabella *B*. La trasformazione preliminare di piante officinali e loro parti di cui alla tabella *A* è consentita ai fitotrasformatori ed erboristi in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 16.

Sono di competenza dell'erborista la vendita all'ingrosso delle piante di cui alla tabella *A* e la vendita all'ingrosso e al dettaglio delle piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico inclusi nella tabella *B* e nell'allegato *C*.

All'erborista è consentita anche l'elaborazione erboristica nei limiti fissati al secondo comma dell'articolo 3.

L'erborista può altresì fornire al pubblico che ne faccia richiesta miscele estemporanee dei prodotti indicati nella tabella *B* e nell'allegato *C* per gli usi e nei limiti previsti dall'articolo 2 della presente legge.

L'erborista è tenuto a fornire ai clienti informazioni e consigli pratici sull'uso dei prodotti in vendita.

ART. 17.

L'attestato di qualifica di fitotrasformatore si consegue con il superamento di un esame finale al termine di corsi organizzati e gestiti dalle regioni nell'ambito della legge sulla formazione professionale.

I corsi per conseguire l'attestato di qualifica di fitotrasformatore hanno la durata di un modulo stabilito dalla Regione in conformità alla legge 24 dicembre 1978, n. 845, sulla formazione professionale.

Le materie di insegnamento obbligatorio per i corsi di cui ai due commi precedenti sono definite con decreto del Ministro della sanità sentita la Commissione per l'erboristeria di cui all'articolo 9.

I programmi d'insegnamento di detti corsi devono attenersi ai seguenti criteri:

a) conoscenza di base di botanica, chimica e biochimica attinenti alla professione di fitotrasformatore;

b) tecniche di estrazione, essiccazione, trasformazione, immagazzinamento, conservazione delle piante officinali, loro parti e derivati;

c) conoscenza della legislazione sulla lavorazione e conservazione delle piante officinali, loro parti e derivati.

I corsi devono avere carattere teorico e pratico. Ai suddetti corsi possono iscriversi tutti coloro che sono stati prosciolti dall'obbligo.

#### ART. 18.

Il diploma di erborista viene rilasciato dalle scuole di erboristeria istituite presso le facoltà di farmacia delle università con il concorso delle facoltà di agraria, scienze biologiche e medicina a chi, avendo frequentato un corso triennale, le cui materie obbligatorie di insegnamento e di esame sono definite con decreto del Ministro della sanità sentita la Commissione per l'erboristeria di cui all'articolo 9, ne abbia superato gli esami finali.

A tale corso si accede col diploma di scuola secondaria superiore.

I programmi d'insegnamento del corso devono attenersi ai seguenti criteri:

a) curare la conoscenza delle discipline botaniche, biologiche, farmacognostiche, fitogeografiche e etnologiche attinenti alla professione di erborista;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) fornire conoscenze legislative sull'uso delle piante officinali, loro parti e derivati di impiego erboristico;

c) fondare le conoscenze teoriche in esercitazioni pratiche e di laboratorio;

d) fornire tecniche di controllo della qualità delle droghe vegetali;

e) fornire conoscenze relative alla coltivazione, al commercio e all'industria erboristica.

Coloro che hanno conseguito il diploma di erborista possono esercitare anche la professione di fitotrasformatori.

## ART. 19.

Per i laureati in biologia, chimica e tecnologie farmaceutiche, farmacia, medicina, scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali, o frequentanti corsi universitari per il conseguimento delle lauree predette, che intendano conseguire l'attestato di qualifica di fitotrasformatore le regioni programmeranno i corsi secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma quarto, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

I laureati e studenti universitari di cui al comma precedente che intendono conseguire il diploma di erborista hanno diritto ad una abbreviazione del corso di cui all'articolo 18 in relazione alla congruità degli esami sostenuti con il programma del medesimo corso sulla base di una tabella definita dal Ministro della sanità sentita la Commissione per l'erboristeria.

## ART. 20.

I corsi per fitotrasformatori si terranno a intervalli e secondo calendari decisi dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano previo parere delle associazioni di categoria.

## ART. 21.

Gli attestati di qualifica di cui all'articolo 17 e i diplomi di cui all'articolo 18 della presente legge valgono per l'iscri-

zione alle professioni artigiane secondo le modalità previste nella legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

## TITOLO V

### INCENTIVAZIONE

### DELLA COLTIVAZIONE E DELLA RICERCA ED EDUCAZIONE SANITARIA

#### ART. 22.

Al fine di favorire lo sviluppo e la qualificazione della produzione nazionale di piante officinali, spetta alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano:

a) promuovere la costituzione, anche nell'ambito o con la partecipazione di istituti universitari e di ricerca pubblici, di centri di assistenza e di documentazione sulla coltivazione - anche mediante metodi basati su tecniche di coltivazione con esclusione di composti tossici e di sintesi - e la lavorazione delle piante officinali in grado di fornire prestazioni e notizie relative all'acclimatemento, alla produzione di semi e altro materiale riproduttivo, alla sperimentazione agrotecnica, alla analisi e ai controlli sulle piante officinali;

b) promuovere la coltivazione delle piante officinali, in particolare con il recupero di terre incolte, mediante contributi di investimento e di esercizio a cooperative, consorzi o privati che presentino dei piani di riconversione colturale o che dimostrino di praticare metodi basati su tecniche di coltivazione con esclusione di composti tossici e di sintesi;

c) promuovere la creazione di centri cooperativi e consortili per la trasformazione preliminare e per la conservazione delle piante officinali, loro parti e derivati;

d) promuovere corsi di formazione e aggiornamento professionale per i coltivatori e i raccoglitori di piante officinali, comprendenti anche l'insegnamento delle tecniche di coltivazione che escludano i composti tossici e di sintesi.

## ART. 23.

Nell'ambito dei programmi di ricerca finalizzata del CNR e dell'Istituto superiore di sanità, delle università e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono previsti e finanziati specifici programmi di ricerca sulle piante officinali finalizzati al miglioramento delle loro proprietà erboristiche e farmacologiche e/o delle relative tecniche di produzione, essiccaamento e conservazione.

Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, qualora finanzino programmi di ricerca con gli obiettivi di cui al comma precedente, ne informano il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

## ART. 24.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad integrare le loro leggi di protezione della flora con l'approvazione di norme che fissano:

a) il limite entro il quale è consentita la libera raccolta dei prodotti della flora spontanea sia a scopi erboristici commerciali sia a scopo personale e familiare;

b) l'elenco delle specie officinali da proteggere e di cui regolamentare la raccolta.

## ART. 25.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei loro programmi di attività in materia di educazione sanitaria, promuovono, attraverso i comuni, le unità sanitarie locali e la scuola, la conoscenza delle piante officinali utilizzabili in erboristeria, la corretta informazione ed educazione sanitaria sul loro impiego, anche con riferimento alle relative tradizioni popolari, sulla protezione e lo sviluppo del patrimonio vegetale naturale quale risorsa biologica utile per la salute dell'uomo.

## TITOLO VI

SANZIONI PENALI  
E AMMINISTRATIVE

## ART. 26.

Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 12, coltiva piante comprese nella tabella A, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire 500.000 a lire 3.000.000.

Chiunque, munito dell'autorizzazione suddetta, coltiva piante comprese nella tabella A, senza osservare le condizioni e le garanzie alle quali è subordinata l'autorizzazione stessa a norma del secondo comma dell'articolo 12, è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.500.000.

La condanna importa l'interdizione dalla facoltà di coltivare le piante di cui alla tabella A, nonché dall'esercizio della professione di fitotrasformatore per la durata di anni due.

## ART. 27.

Chiunque, munito dell'autorizzazione di cui al primo comma dell'articolo 12, detiene per uso proprio, ovvero cede a qualsiasi titolo o mette in commercio o procura che altri metta in commercio piante comprese nella tabella A, in violazione di quanto disposto dal primo e dal terzo comma dell'articolo 14, è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000.

Chiunque, munito dell'autorizzazione suddetta, non tiene regolarmente i registri di carico e di scarico prescritti dal secondo comma dell'articolo 14, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 100.000 a lire 3.000.000.

La condanna per la contravvenzione di cui al primo comma importa l'interdizione dalla facoltà di coltivare le piante di cui alla tabella A e dall'esercizio della professione di fitotrasformatore per la durata di anni uno.



## ART. 28.

Chiunque, senza essere in possesso della qualifica di fitotrasformatore o del diploma di erborista, procede alla trasformazione preliminare di piante officinali o di loro parti d'impiego erboristico incluse nella tabella *B*, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica agli erboristi e ai fitotrasformatori che, senza essere in possesso dell'apposita autorizzazione prescritta dall'articolo 15, procedono alla trasformazione preliminare di piante officinali o di loro parti incluse nella tabella *A*.

## ART. 29.

Chiunque, senza essere in possesso del diploma di erborista, vende all'ingrosso piante di cui alla tabella *A* ovvero vende all'ingrosso o al dettaglio piante officinali, loro parti o derivati per uso erboristico inclusi nella tabella *B* e nell'allegato *C*, è punito con l'arresto da uno a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

La condanna importa l'interdizione dall'esercizio della professione di erborista per la durata di anni due.

## ART. 30.

L'erborista che vende al dettaglio piante iscritte nella tabella *A* è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda da lire 500.00 a lire 2.000.000.

L'erborista che, nell'esercizio della sua attività, viola la norma di cui al comma primo dell'articolo 2, è punito con l'arresto sino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.

La condanna per la contravvenzione di cui al primo comma importa l'interdizione dall'esercizio della professione di erborista per la durata di anni due.

## ART. 31.

Chiunque mette in commercio o detiene per la vendita prodotti erboristici in violazione delle norme di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire 50.000 a lire 2.000.000.

## ART. 32.

La detenzione per uso personale o familiare di piante di uso erboristico, o parti di esse, di cui alla tabella *B* e all'allegato *C*, in quantità non superiore alla misura stabilita dalle norme regionali in materia di protezione della flora, va esente dalle sanzioni stabilite nel presente titolo.

## ART. 33.

Le sanzioni amministrative previste nel presente titolo sono di competenza del comune. Esse sono disposte dal sindaco quale autorità sanitaria locale.

TITOLO VII  
NORME TRANSITORIE

## ART. 34.

Coloro che all'entrata in vigore della presente legge esercitano il commercio all'ingrosso o al dettaglio di piante officinali, loro parti e derivati per uso erboristico, come titolari o collaboratori in forza del diploma di erborista conseguito ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99, o in forza della laurea in farmacia, sono abilitati ad esercitare tale attività a condizione che, entro due anni, parte-

cipino agli appositi corsi di aggiornamento e riqualificazione organizzati e gestiti dalle scuole di erboristeria di cui all'articolo 18 conseguendo al termine della frequenza un attestato di idoneità.

ART. 35.

Coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge, pur non possedendo il diploma di erborista possiedono una autorizzazione amministrativa per il commercio di piante officinali, loro parti o derivati per uso erboristico, sono autorizzati a continuare la propria attività a condizione che conseguano il diploma di erborista entro quattro anni dall'entrata in vigore della legge.

Le scuole di erboristeria devono organizzare per essi corsi appositi tenendo conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale acquisita.

ART. 36.

È consentita la continuazione dell'attività di fitotrasformatore a coloro che la esercitano pur non possedendone il titolo a condizione che conseguano l'attestato di cui all'articolo 17 entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 37.

Le tabelle A e B e l'allegato C della presente legge hanno carattere provvisorio. Dette tabelle saranno sostituite da quelle definitive che il Ministero della sanità, sentito l'Istituto superiore di sanità e previo parere della commissione consultiva di cui all'articolo 9, emanerà con proprio decreto entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

TITOLO VIII  
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 38.

L'onere - previsto per il 1984 in lire 5.500 milioni - viene attribuito nella misura di lire 5.000 milioni al Fondo comune regionale di cui al capitolo 5926 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e nella misura di lire 500 milioni al Ministero per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica per i fini di cui all'articolo 23.

Ad esso si fa fronte, quanto a lire 500 milioni mediante riduzione del capitolo 1112 dello stato di previsione del Ministero della sanità, quanto a lire 500 milioni mediante riduzione del capitolo 2543 dello stesso stato di previsione e quanto a lire 4.500 milioni mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per i successivi esercizi l'onere è determinato con legge di bilancio. Lo stanziamento viene ripartito fra le regioni e con deliberazioni del CIPE, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Gli stanziamenti devono essere impiegati almeno per il 35 per cento nell'organizzazione dei corsi di formazione professionale per erboristi e fitotrasformatori, non meno del 10 per cento in programmi di ricerca regionali e almeno per il 10 per cento per la educazione sanitaria.

ART. 39.

In parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 6, comma primo, della legge 30 ottobre 1940, n. 1724, è consentita la utilizzazione di camomilla sfusa del tipo corrente unicamente per la preparazione estemporanea di miscele per uso erboristico.

## ART. 40.

La legge 6 gennaio 1931, n. 99, il regio decreto 19 novembre 1931, n. 1793, il regio decreto 30 marzo 1933, n. 675, il regio decreto 26 maggio 1932, n. 772, e tutte le altre disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogati.

## ART. 41.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

TABELLA A.

## ELENCO PROVVISORIO DI PIANTE OFFICINALI NON VENDIBILI IN ERBORISTERIA E VENDIBILI SOLTANTO IN FARMACIA

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Aconitum sp.</i> . . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Actaea spicata L.</i> . . . . .	(actea)	frutti
<i>Adonis sp.</i> . . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Aethusa cynapium L.</i> . . . . .	(cicuta)	parti aeree
<i>Anacyclus Pyretrum D.C.</i> . . . . .	(pilatiro)	radice
<i>Anagallis arvensis L.</i> . . . . .	(anagallide)	parti aeree
<i>Anamirta cocculus L.</i> . . . . .	(coccole lev.)	frutti
<i>Anemone nemorosa L.</i> . . . . .	(anemone)	frutti, foglie
<i>Aristolochia sp.</i> . . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Arum sp.</i> . . . . .	(xxx)	bacche rosse
<i>Asarum europaeum L.</i> . . . . .	(asaro)	pianta intera
<i>Aspidosperma quebracho Schlecht</i> .	(quebracho)	corteccia
<i>Atropa belladonna L.</i> . . . . .	(belladonna)	pianta intera
<i>Banksia abyssinica Bruce</i> . . . . .	(Kuosso-cusso)	fiori fem.
<i>Bryonia cretica L.</i> . . . . .	(brionia)	frutti, radici
<i>Caltha palustris L.</i> . . . . .	(calta)	pianta intera
<i>Claviceps purpurea Tulasne</i> . . . . .	(segale cornuta)	sclerozi
<i>Clematis vitalba L.</i> . . . . .	(vitalba)	foglie
<i>Colchicum autumnale L.</i> . . . . .	(colchico)	bulbi, semi
<i>Colutea arborescens L.</i> . . . . .	(colutea)	foglie, semi

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Conium maculatum</i> L. . . . .	(cicuta mag.)	pianta intera
<i>Consolida regalis</i> Cam. . . . .	(speronella)	pianta intera
<i>Convallaria majalis</i> L. . . . .	(convallaria)	pianta intera
<i>Corydalis</i> sp. . . . .	(xxx)	tuberi
<i>Coumarouma odorata</i> Willd. . . . .	(fava tonka)	semi
<i>Coumarouma oppositifolia</i> Aubl. . . . .	(fava tonka)	semi
<i>Cucumis colocynthis</i> L. . . . .	(coloquintide)	pianta intera
<i>Datura</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Daphne</i> sp. . . . .	(xxx)	corteccia, frutti
<i>Dieffenbachia picta</i> Schott. . . . .	(diffenbachia)	pianta intera
<i>Digitalis</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Ecballium elantherium</i> A. Rich. . . . .	(cocomero as.)	pianta intera
<i>Ephedra distachya</i> L. . . . .	(efedra)	rametti
<i>Evonymus europaeus</i> L. . . . .	(evonimo)	pianta intera
<i>Eupatorium rugosum</i> L. . . . .	(eupatorio)	pianta intera
<i>Euphorbia</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera, lattice, parti aeree
<i>Exogonium purga</i> Benth. . . . .	(gialappa)	radice
<i>Gratiola officinalis</i> L. . . . .	(graziola)	pianta fresca
<i>Helleborus</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Hyoscyamus</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Juniperus sabina</i> L. . . . .	(sabina)	parti aeree
<i>Laburnum anagyroides</i> Med. . . . .	(maggiociondolo)	pianta intera
<i>Lobelia inflata</i> L. . . . .	(tabacco indiano)	sommità fiorite

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA A.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Lonicera</i> sp. . . . .	(xxx)	frutti
<i>Lycium europaeum</i> L. . . . .	(spinacristi)	frutti
<i>Mandragora officinarum</i> L. . . . .	(mandragola)	radice
<i>Narcissus pseudo-narcissus</i> L. . . . .	(giunchiglia magg.)	bulbo
<i>Nerium oleander</i> L. . . . .	(olandro)	fiori, frutti
<i>Nicotiana tabacum</i> L. . . . .	(tabacco)	radici, pianta fresca
<i>Oenanthe crocata</i> L. . . . .	(enante)	pianta intera
<i>Paris quadrifogliata</i> L. . . . .	(uva di volpe)	frutti
<i>Periploca graeca</i> L. . . . .	(periploca)	rami
<i>Prunus laurocerasus</i> L. . . . .	(lauro ceraso)	foglie
<i>Ranunculus</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Rauwolfia serpentina</i> Benth. . . . .	(rauwolfia)	radice
<i>Rhus cotinus</i> L. . . . .	(cotino)	parti aeree
<i>Sanguinaria canadensis</i> L. . . . .	(sanguinaria)	rizoma
<i>Scilla</i> sp. . . . .	(xxx)	bulbo
<i>Solanum nigrum</i> L. . . . .	(morella)	frutti
<i>Strofantus</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Strychnos</i> sp. . . . .	(xxx)	semi
<i>Tabernanthe iboga</i> Baill. . . . .	(tabernante)	radici secondarie
<i>Taxus baccata</i> L. . . . .	(tasso)	cortecce, foglie, semi
<i>Uragoga</i> sp. . . . .	(xxx)	radice
<i>Veratrum</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Viburnum lantana</i> L. . . . .	(lantana)	frutti, foglie



TABELLA B.

## ELENCO PROVVISORIO DI PIANTE OFFICINALI VENDIBILI IN ERBORISTERIA

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Achillea</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera, sommità fiorita
<i>Acanthus mollis</i> L. . . . .	(acanto)	radice
<i>Acorus calamus</i> L. . . . .	(calamo aromatico)	rizoma
<i>Adiantum capillus-veneris</i> L. . . . .	(capelvenere)	pianta intera
<i>Aesculus hippocastanum</i> L. . . . .	(castagno d'India)	corteccia, semi
<i>Agrimonia eupatoria</i> L. . . . .	(agrimonia)	pianta intera
<i>Agropirum repens</i> Beauv. . . . .	(gramigna)	rizoma
<i>Ajuga</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Alchemilla vulgaris</i> L. . . . .	(alchemilla)	pianta intera
<i>Alliaria Petiolata</i> (Bieb) Cav. et Gr.	(alliaria)	pianta intera
<i>Allium</i> sp. . . . .	(xxx)	bulbo
<i>Alkanna Tinctoria</i> Tausch. . . . .	(alcanna)	radice
<i>Aloe</i> sp. . . . .	(xxx)	succo condensato
<i>Althaea</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie, fiori, radici
<i>Anchusa</i> sp. . . . .	(xxx)	radici, pianta intera
<i>Anethum graveolens</i> L. . . . .	(aneto)	pianta intera
<i>Angelica</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Antennaria dioica</i> (L.) Gaertn. . . . .	(piede di gatto)	pianta intera
<i>Anthemis nobilis</i> L. . . . .	(camomilla romana)	fiori
<i>Anthemis tinctoria</i> . . . . .	(camomilla dei tintori)	pianta intera

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. . . . .	(cerfoglio)	pianta intera
<i>Anthyllis vulneraria</i> L. . . . .	(vulneraria)	pianta intera
<i>Apium graveolens</i> L. . . . .	(sedano)	pianta intera
<i>Arbutus unedo</i> . . . . .	(corbezzolo)	foglie, corteccia, frutti, semi
<i>Arctium lappa</i> L. . . . .	(bardana)	radice
<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng . . . . .	(uva ursina)	foglie
<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn. . . . .	(cren)	radice
<i>Arnica montana</i> L. . . . .	(arnica)	pianta intera
<i>Artemisia</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Asparagus officinalis</i> L. . . . .	(asparago)	radice
<i>Asperula odorata</i> L. . . . .	(asperula)	pianta intera
<i>Astrantia major</i> L. . . . .	(astranzia)	pianta intera
<i>Avena sativa</i> L. . . . .	(avena)	semi
Agar Agar . . . . .	(nome comm.)	estratti polisaccaridici, varie gigartinacee
<i>Betula alba</i> L. . . . .	(betulla)	foglie
<i>Berberis vulgaris</i> L. . . . .	(crespino)	frutti, radici, corteccia
<i>Borago officinalis</i> L. . . . .	(borragine)	pianta intera
<i>Boswellia carterii</i> Birdw . . . . .	(incenso)	oleo gommo resina
<i>Brassica</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie e semi
<i>Buxus sempervirens</i> L. . . . .	(bosso)	pianta intera
<i>Calamintha sylvatica</i> Bromf. . . . .	(nepetella)	sommità fiorita
<i>Calendula</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull. . . . .	(calluna)	pianta intera
<i>Capsella bursa-pastoris</i> Medic. . . . .	(borsa pastore)	pianta intera
<i>Capsicum</i> sp. . . . .	(xxx)	frutti
<i>Carthamus tinctorius</i> L. . . . .	(cartamo)	fiori
<i>Carum carvi</i> L. . . . .	(cumino dei prati)	semi
<i>Cassia</i> sp. . . . .	(xxx)	frutti, foglie
<i>Castanea sativa</i> Mill. . . . .	(castagno)	foglie
<i>Centaurea</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Centranthus ruber</i> D.C. . . . .	(valeriana rossa)	radice
<i>Ceratonia siliqua</i> L. . . . .	(carruba)	corteccia, foglie, frutti, semi
<i>Cetraria islandica</i> Ach. . . . .	(lichene islandico)	tallo
<i>Chelidonium majus</i> L. . . . .	(celidonia)	pianta intera
<i>Chondrus crispus</i> L. . . . .	(lichene marino)	tallo
<i>Crisanthemum cinerario folium vis.</i> . . . . .	(piretro)	fiori
<i>Cichorium intybus</i> L. . . . .	(cicoria)	pianta intera
<i>Cinchona</i> sp. . . . .	(xxx)	corteccia
<i>Cinnamomum</i> sp. . . . .	(xxx)	corteccia
<i>Citrus</i> sp. . . . .	(xxx)	fiori, foglie, corteccia, frutti
<i>Cnicus benedictus</i> L. . . . .	(cardo benedetto)	pianta intera
<i>Coffea arabica</i> L. . . . .	(caffè)	semi
<i>Cola acuminata</i> Schott et Ende . . . . .	(noci di cola)	semi
<i>Corallina officinalis</i> L. . . . .	(corallina)	tallo

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Coriandrum sativum</i> L.	(coriandolo)	frutti
<i>Corylus avellana</i> L. . . . .	(nociolo)	frutti
<i>Corynanthe yohimba</i> K. Schum. . .	(yoimbe)	corteccia
<i>Crataegus</i> sp. . . . .	(xxx)	sommità, frutti
<i>Crocus sativus</i> L. . . . .	(zafferano)	stigma
<i>Cuminum cymimum</i> L. . . . .	(cumino)	semi
<i>Curcuma longa</i> L. . . . .	(curcuma)	rizoma
<i>Cuscuta</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Cynara scolymus</i> L. . . . .	(carciofo)	foglie, rizoma
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers. . . . .	(gramigna nostrana)	rizoma
<i>Cynoglossum officinale</i> L. . . . .	(lingua di cane)	pianta intera
<i>Delphinium staphysagria</i> L. . . . .	(stafisagria)	pianta intera
<i>Dictamnus albus</i> L. . . . .	(dittamo)	radice
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Scott. . . . .	(felce maschio)	rizoma
<i>Echium vulgare</i> L. . . . .	(echio)	pianta intera
<i>Elaeagnus angustifolia</i> L. . . . .	(olivagno)	foglie
<i>Elettaria cardamomum</i> white et Mat.	(cardamomo)	frutti (coi semi)
<i>Eleuterococcus senticosus</i> maxim. .	(eleuterococco)	radice
<i>Equisetum</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Eryngium</i> sp. . . . .	(xxx)	radici, foglie
<i>Eritraea centaureum</i> pers. . . . .	(centaurea minore)	pianta intera
<i>Eucalyptus globulus</i> Labill. . . . .	(eucalipto)	foglie
<i>Eugenia cariofillata</i> Thun. . . . .	(garofano chiodi)	fiori non schiusi

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Eupatorium cannabinum</i> L. . . . .	(eupatorio)	pianta intera
<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench. . . . .	(grano saraceno)	pianta intera
<i>Foeniculum vulgare</i> Miller. . . . .	(finocchio)	frutti
<i>Fragaria vesca</i> L. . . . .	(fragola)	foglie
<i>Frangula alnus</i> Mill . . . . .	(frangula)	corteccia
<i>Fraxinus</i> sp. . . . .	(frassino)	foglie
<i>Fucus vesiculosus</i> L. . . . .	(quercia marina)	tallo
<i>Fumaria officinalis</i> L. . . . .	(fumaria)	pianta intera
<i>Galega officinalis</i> L. . . . .	(galega)	pianta intera
<i>Galeopsis</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Galium</i> sp. . . . .	(xxx)	sommità fiorita
<i>Gentiana</i> sp. . . . .	(xxx)	radice
<i>Geranium robertianum</i> L. . . . .	(erba roberta)	pianta intera
<i>Geum urbanum</i> L. . . . .	(erba benedetta)	rizoma
<i>Ginkgo biloba</i> L. . . . .	(ginko)	foglie
<i>Glechoma hederacea</i> L. . . . .	(edera terrestre)	parti aeree
<i>Globularia vulgaris</i> L. . . . .	(globularia)	foglie
<i>Glycyrrhiza glabra</i> L. . . . .	(liquirizia)	radice
<i>Gonolobus condurango</i> Triana . . . . .	(condurango)	corteccia
<i>Gossipium herbaceum</i> L. . . . .	(cotone)	corteccia delle radici
<i>Hamamelis virginiana</i> L. . . . .	(amamelide)	foglie, corteccia
<i>Harpagophytum procumbens</i> D.C. . . . .	(artiglio del diavolo)	radice
<i>Hedera helix</i> L. . . . .	(edera)	pianta intera esclusi frutti

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Helianthus annuus</i> L. . . . .	(girasole)	fiori
<i>Helicrisium italicum</i> G. Don. . . . .	(elicrisio)	sommità fiorita
<i>Hepatica nobilis</i> Mill. . . . .	(epatica)	foglie essiccate
<i>Herniaria glabra</i> L. . . . .	(erniaria)	pianta intera
<i>Hypericum perforatum</i> L. . . . .	(iperico)	pianta intera
<i>Hyssopus officinalis</i> L. . . . .	(issopo)	pianta intera
<i>Humulus lupulus</i> L. . . . .	(luppolo)	inflorescenza fem.
<i>Ilex aquifolium</i> L. . . . .	(agrifoglio)	foglie, corteccia
<i>Ilex paraguariensis</i> L. . . . .	(the del Paraguay)	foglie e rametti giovani
<i>Illicium verum</i> Hook. . . . .	(anice stellato)	frutti
<i>Inula</i> sp. . . . .	(xxx)	radice
<i>Iris</i> sp. (eccetto lo <i>pseudoacorus</i> ) . . . . .	(xxx)	rizoma
<i>Isatis tinctoria</i> L. . . . .	(guado)	foglie
<i>Jateorhiza Columba</i> Miers . . . . .	(colombo)	radice
<i>Juglans regia</i> L. . . . .	(noce)	mallo, foglie
<i>Juniperus</i> sp. . . . .	(xxx)	frutti
<i>Krameria triandra</i> R. et Pav. . . . .	(ratania)	radice
<i>Lactuca virosa</i> L. . . . .	(lattuga virosa)	foglie, lattice
<i>Lamium</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Laurus nobilis</i> L. . . . .	(alloro)	frutti, foglie
<i>Lavandula</i> sp. . . . .	(xxx)	sommità fiorite
<i>Lavatera arborea</i> L. . . . .	(malvone)	pianta intera
<i>Lawsonia inermis</i> L. . . . .	(hennè)	foglie

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Leonurus cardiaca</i> L. . . . .	(cardiaca)	pianta intera
<i>Lepidium</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Levisticum officinale</i> Koch. . . . .	(sedano montano)	pianta intera
<i>Ligustrum vulgare</i> L. . . . .	(ligustro)	pianta intera
<i>Linaria</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Linum usitatissimum</i> L. . . . .	(lino)	semi, farina
<i>Lippia citriodora</i> H. B. et K. . . . .	(verbena odorosa)	sommità fiorite, foglie
<i>Lonicera</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie, fiori
<i>Lythrum salicaria</i> L. . . . .	(salicaria)	pianta intera
<i>Malva</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie, fiori
<i>Marrubium</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Matricaria chamomilla</i> L. . . . .	(camomilla)	fiori
<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Pall. . . . .	(meliloto)	pianta intera
<i>Melissa officinalis</i> L. . . . .	(melissa)	pianta intera
<i>Melittis melissophyllum</i> L. . . . .	(bocca di lupo)	pianta intera
<i>Mentha</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera, fiori
<i>Menyanthes trifoliata</i> L. . . . .	(trifoglio fibrino)	foglie
<i>Mercurialis</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Morus nigra</i> L. . . . .	(moro nero)	foglie
<i>Myristica fragrans</i> Houtt. . . . .	(noce moscata)	semi
<i>Myrtus communis</i> L. . . . .	(mirto)	foglie
<i>Nasturtium officinalis</i> R. Br. . . . .	(crescione)	pianta intera
<i>Nigella</i> sp. . . . .	(xxx)	semi

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Ocimum basilicum</i> L. . . . .	(basilico)	pianta intera
<i>Olea europea</i> L. . . . .	(olivo)	foglie, corteccia
<i>Ononis spinosa</i> L. . . . .	(ononide)	radice
<i>Origanum</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Orthosiphon stamineus</i> Benth . . .	(ortosifon)	foglie
<i>Oxalis acetosella</i> L. . . . .	(acetosella)	radici, foglie
<i>Panax</i> sp. . . . .	(ginseng)	radice
<i>Papaver rhoeas</i> L. . . . .	(rosalaccio)	fiori
<i>Peonia officinalis</i> L. . . . .	(peonia)	fiori
<i>Passiflora</i> sp. . . . .	(xxx)	parti aeree
<i>Parietaria officinalis</i> L. . . . .	(parietaria)	pianta intera
<i>Petasites</i> sp. . . . .	(xxx)	radice, foglie
<i>Petroselinum sativum</i> Hoffm. . . .	(prezzemolo)	radici, foglie, frutti
<i>Peumus boldus</i> Mol. . . . .	(boldo)	foglie
<i>Phaseolus vulgaris</i> L. . . . .	(fagiolo)	legumi
<i>Physalis alkekengi</i> L. . . . .	(alchechengi)	frutti
<i>Phytolacca decandra</i> L. . . . .	(fitolacca)	radice
<i>Pimpinella anisum</i> L. . . . .	(anice verde)	frutti
<i>Piper nigrum</i> L. . . . .	(pepe)	frutti
<i>Plantago</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie, semi
<i>Podophyllum peltatum</i> L. . . . .	(podofillo)	rizoma
<i>Polygala</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Polygonatum</i> sp. . . . .	(xxx)	rizoma



## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Polygonum sp.</i> . . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Polypodium vulgare L.</i> . . . . .	(polipodio)	rizoma
<i>Polyporus officinalis Fries.</i> . . . . .	(agarico bianco)	fungo intero
<i>Populus sp.</i> . . . . .	(xxx)	gemme
<i>Potentilla tormentilla N.</i> . . . . .	(tormentilla)	rizoma
<i>Primula veris L.</i> . . . . .	(primola)	radice, foglie, fiori
<i>Prunus sp.</i> . . . . .	(xxx)	fiori, frutti, peduncoli dei frutti, fusto, rami, farina
<i>Pulmonaria officinalis L.</i> . . . . .	(polmonaria)	foglie
<i>Pulsatilla vulgaris Mill.</i> . . . . .	(pulsatilla)	pianta intera
<i>Punica granatum L.</i> . . . . .	(melograno)	corteccia, fiori, frutti
<i>Quercus sp.</i> . . . . .	(xxx)	foglie, corteccia, frutti
<i>Rhus coriaria L.</i> . . . . .	(sommacco)	foglie
<i>Ricinus communis L.</i> . . . . .	(ricino)	olio
<i>Robinia pseudoacacia L.</i> . . . . .	(robinia)	fiori, foglie
<i>Rumex sp.</i> . . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Ruta graveolens L.</i> . . . . .	(ruta)	parti aeree
<i>Salix sp.</i> . . . . .	(xxx)	corteccia
<i>Salvia</i> . . . . .	(xxx)	pianta intera, sommità fiorite, foglie
<i>Sambucus nigra L.</i> . . . . .	(sambuco)	frutti, radice, fiori
<i>Saponaria officinalis L.</i> . . . . .	(saponaria)	pianta intera
<i>Satureja sp.</i> . . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Scolopendrium officinale Sm.</i> . . . . .	(scolopendrio)	foglie

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Scrophularia nodosa</i> L. . . . .	(scrofularia)	pianta intera
<i>Sedum</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Sempervivum tectorum</i> L. . . . .	(semprevivo)	pianta intera
<i>Senecio cineraria</i> DC. . . . .	(cineraria)	parti aeree
<i>Senecio vulgaris</i> L. . . . .	(senecio)	pianta intera
<i>Sesamum indicum</i> L. . . . .	(sesamo)	semi
<i>Silybum marianum</i> Gaertn. . . . .	(cardo mariano)	semi
<i>Sinapis alba</i> L. . . . .	(senape bianca)	semi
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop. . . . .	(erisimo)	pianta intera
<i>Smilax aspera</i> L. . . . .	(salsapariglia)	radice
<i>Solanum dulcamara</i> L. . . . .	(dulcamara)	pianta intera
<i>Solidago virga-aurea</i> L. . . . .	(verga d'oro)	pianta intera
<i>Sorbus aucuparia</i> L. . . . .	(erba degli uccellatori)	frutti
<i>Stachys</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Stellaria media</i> (L.) Vill. . . . .	(centocchio)	pianta intera
<i>Stirax benzoin</i> Dryan. . . . .	(benzoino)	resina
<i>Succisa pratensis</i> Moench. . . . .	(scabiosa)	parti aeree, rizoma
<i>Symphytum officinale</i> L. . . . .	(consolida maggiore)	radici, foglie
<i>Tamarindus indica</i> L. . . . .	(tamarindo)	polpa del frutto
<i>Tanacetum vulgare</i> L. . . . .	(tanaceto)	pianta intera
<i>Taraxacum officinale</i> Web. . . . .	(tarassaco)	radici, foglie
<i>Tea sinensis</i> Sims. . . . .	(the)	foglie
<i>Teucrium chamaedrys</i> L. . . . .	(camedrio)	pianta intera

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Segue: TABELLA B.

Nome botanico della pianta	Nome comune	Parti usate
<i>Theobroma cacao</i> L. . . . .	(cacao)	frutti
<i>Thymus</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Tilia</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie, fiori
<i>Tussilago farfara</i> L. . . . .	(farfara)	foglie, fiori
<i>Tragopogon pratensis</i> L. . . . .	(barba di becco)	foglie, radici
<i>Trigonella foenum-graecum</i> L. . . . .	(fien greco)	semi
<i>Urtica</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Valeriana</i> sp. . . . .	(xxx)	radici col rizoma
<i>Vaccinium myrtillus</i> L. . . . .	(mirtillo)	frutti, foglie
<i>Vanilla planifolia</i> Andr. . . . .	(vaniglia)	frutti
<i>Verbascum</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie, fiori
<i>Verbena</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Veronica</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Vinca</i> sp. . . . .	(xxx)	foglie
<i>Viola</i> sp. . . . .	(xxx)	pianta intera
<i>Vitis vinifera</i> L. . . . .	(vite)	foglie
<i>Viscum album</i> L. . . . .	(vischio)	rami, foglie
<i>Zea-mays</i> L. . . . .	(granturco)	stigma
<i>Zingiber officinale</i> Roscoe . . . . .	(zenzero)	rizoma, frutti
<i>Xanthium strumarium</i> L. . . . .	(lappola)	pianta intera, semi

ALLEGATO C.

ELENCO PROVVISORIO DEI PRODOTTI VENDIBILI IN ERBORISTERIA  
(PER USO ERBORISTICO E NON)

- 1° gruppo — Piante officinali o loro parti essiccate, singole o fornite in miscela (estemporanea), sfuse o confezionate singolarmente (intere, nei vari tagli od in polvere), singolarmente pressate tal quali o in polvere singolarmente pressata.
- 2° gruppo — Derivati diretti delle piante officinali: succhi e spremute, succhi ed estratti acquosi concentrati, disidratati, liofilizzati; confetture, sciroppi, caramellaggi.
- 3° gruppo — Derivati complessi delle piante officinali, di origine estrattiva, da solventi non acquosi: liquori, elisir, tinture, aceti, estratti, olii essenziali e loro soluzioni. Estrattivi abbinati con prodotti apistici.
- 4° gruppo — Prodotti cosiddetti naturali: cereali e legumi « integrali » e loro derivati; prodotti apistici: miele, pappa reale, polline propoli, cera; olii e grassi vegetali; argille e derivati.
- 5° gruppo — Prodotti cosmetici a base vegetale (fitocosmetici).